

La lista dei debitori non viola la privacy

I compiti

Si tratta di un obbligo a cui la legge non pone alcun limite

Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Roma, con la sentenza 1190/2024, è tornato ad occuparsi del lato passivo delle obbligazioni aventi ad oggetto un diritto di credito. La fattispecie esaminata riguarda la valenza dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, comma 1 e gli effetti di una sua disapplicazione da parte dell'amministratore. Ci si riferisce all'obbligo di consegna della lista dei morosi, obbligo di cui l'amministratore non risponde personalmente, ma in quanto mandatario dei proprietari.

La sentenza non solo conferma questo assunto, ma precisa anche che l'obbligo di consegna non può trovare ostacolo nemmeno in asseriti limiti di tutela della riservatezza dei dati dei condòmini. Il Tribunale di Roma, ricorda che si tratta, per l'amministratore, di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione di terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con il terzo creditore posto direttamente dalla legge in capo a chi gestisce l'immobile.